



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,
recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. —

Art. 1. (Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione, al comma 1, prevede l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dall'estensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 del predetto decreto-legge, in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto, con le quali sono individuate una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico.

Al comma 2 si prevede di integrare l'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con il codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori). Da tale integrazione deriva che i soggetti che esercitano le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori potranno beneficiare di talune misure agevolative previste dal citato decreto-legge n. 149 del 2020, qualora siano situati nelle cosiddette « zone rosse », secondo le prescrizioni del decreto-legge in argomento: contributo a fondo perduto (articolo 2); credito d'imposta per i canoni di locazione (articolo 3); cancellazione della seconda rata IMU (articolo 5); proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 6); sospensione dei versamenti tributari (articolo 7); sospensione dei versamenti contributivi (articolo 11).

La disposizione di cui al comma 3 stabilisce che all'attuazione del comma 2 si

provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Art. 2. (Misure urgenti di solidarietà alimentare)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recanti il riparto di risorse per solidarietà alimentare.

Il comma 2, per l'attuazione dell'articolo 2, rinvia alla disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

Il comma 3 consente agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e con delibera della giunta.

Art. 3. (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19).

La disposizione, al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La norma prevede, altresì, che tali risorse siano destinate agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al predetto Commissario.

Art. 4. (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 149 del 2020, che prevede la possibilità di individuare, in via amministrativa, ulteriori codici ATECO rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le relative risorse sono utilizzate, ai sensi del comma 3, lettera *a*), a parziale copertura degli oneri derivanti dal presente decreto-legge.

Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 3 reca le necessarie coperture finanziarie.

Il comma 4 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020, approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, e del presente decreto.

Il comma 5 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, ricorrendo, ove necessario, ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5. (*Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche*)

La disposizione, al fine di ottemperare correttamente alle sentenze della Corte dei conti e di preservare al contempo l'integrità delle statistiche compilate secondo le regole europee e la correttezza delle stime, prevede al comma 1 che, con riferimento agli enti indicati nell'elenco allegato e che sono già stati destinatari di sentenze favorevoli emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera *b*), dell'allegato 1 al codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, si applicano le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il comma 2, invece, definisce correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte dei conti con riguardo alle specifiche disposizioni di contenimento della spesa.

In adempimento degli obblighi comunitari, l'ISTAT trasmette periodicamente alla Commissione europea (Eurostat) i dati sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche (settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati nella procedura per i disavanzi eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come amministrazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, l'inserimento di alcuni enti in tale elenco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato l'attivazione di numerosi contenziosi dinanzi al giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, durante l'anno in corso, a seguito dell'attivazione di numerosi ricorsi conseguenti all'inserimento di nuovi soggetti nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2019, la Corte dei conti ha adottato diverse decisioni di accoglimento delle domande giudiziali, con conseguente annullamento dell'elenco *in parte qua*.

L'esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei conti, ma che Eurostat, in accordo con ISTAT, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese.

Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto della pubblica amministrazione. Inoltre, l'annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte dei conti non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

Va, infine, sottolineato che tutte le sentenze della Corte dei conti che prevedono l'annullamento della lista S13 hanno efficacia circoscritta al provvedimento emanato dall'ISTAT e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che ha valenza annuale. L'ISTAT infatti è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare, se dal punto di vista non solo giuridico, ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.

Art. 6. (*Entrata in vigore*)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Comma 1. Si incrementa di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n.149 del 2020 al fine di tener conto dell'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del predetto decreto in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto, con le quali sono individuate una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico.

In particolare, la dotazione del Fondo è stata determinata tenuto conto delle stime relative alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, ma anche dell'esigenza di appostare ulteriori risorse per far fronte ad eventuali ulteriori ordinanze adottate successivamente dal Ministero della salute.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 2. Si prevede di integrare l'allegato 2 del D.L. n.149 del 2020 con il codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori). All'attuazione del presente comma si provvede, ai sensi del successivo comma 3, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n.149 del 2020.

Fermo restando che le misure agevolative di cui al d.l. n. 149 del 2020 dovranno operare nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, si riporta di seguito una puntuale ricostruzione degli effetti finanziari complessivi delle misure di cui al decreto legge n. 149 del 2020.

In particolare, l'integrazione dell'Allegato 2 del DL 149/2020 mediante l'inserimento anche dell'attività economica Commercio al dettaglio di calzature e accessori comporta maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento alle diverse misure agevolative previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7 ed 11, concesse alle attività rientranti nell'allegato e ubicate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria.

Inoltre, le ordinanze successive al DL 149/2020 (ordinanza del 9 novembre, quella del 13 novembre e quella del 20 novembre) hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo, e tra le regioni con uno scenario ad elevata gravità la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 del DL 149/2020.

Sulla base della medesima metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari del DL 149/2020, si stimano i seguenti oneri:

Articolo 1 del DL 149/2020 Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 149 del 2020 prevede la maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni.



La stima degli oneri finanziari derivanti della sopra descritta estensione dei contributi a fondo perduto è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Maggiorazione contributo a fondo perduto (BAR e alberghi +50% - zone arancioni e rosse) Articolo 1 comma 2 DL n. 149/2020
TOSCANA	43
Prov. Aut. BOLZANO	12
ABRUZZO	15
CAMPANIA	57
BASILICATA	5
EMILIA-ROMAGNA	48
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13
LIGURIA	19
MARCHE	16
UMBRIA	9
Totale	237

Importi in milioni di euro

Articolo 2 del DL 149/2020 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

L'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

La stima degli oneri finanziari di tali contributi a fondo perduto derivanti dell'inclusione di nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse) è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) Articolo 2 DL n. 149/2020
TOSCANA	200
Prov. Aut. BOLZANO	21
ABRUZZO	51
CAMPANIA	276
Totale	548

Importi in milioni di euro

L'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149 del 2020, disposta dall'articolo 1, comma 2, del presente



decreto, determina l'estensione della platea degli operatori economici, operanti nelle c.d. "zone rosse" (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le apposite ordinanze del Ministro della Salute), che riceveranno il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge, con la percentuale del 200%.

Di seguito si riporta la stima degli oneri finanziari derivanti dalla sopra descritta estensione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020.

Contributo a fondo perduto art. 2 DL n. 149/2020 (estensione al codice ATECO 477210 commercio al dettaglio calzature e accessori)	
REGIONE / PROV. AUTONOMA	Importo (milioni di euro)
Calabria	6,5
Piemonte	6,7
Lombardia	16,2
Valle d'Aosta	0,3
Toscana	12,3
Provincia autonoma di Bolzano	1,9
Abruzzo	3,7
Campania	16,1
Totale "zone rosse" (ordinanze del Ministro della Salute emanate fino al 20 novembre 2020)	63,7

Articolo 4 del DL 149/2020 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Gli effetti dell'inserimento dell'attività *Commercio al dettaglio di calzature e accessori* sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Calabria	0,9
Lombardia	10,4
Piemonte	2,7
Valle d'Aosta	0,1
TOTALE	14,1

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Campania	53,9
Toscana	45,6
Bolzano	6,2
Abruzzo	10,3
Umbria	3,4
Basilicata	1,3
Liguria	10,0
Emilia Romagna	23,9



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marche	5,3
Friuli	5,2
TOTALE	165,1

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 4 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa 179,2 milioni di euro per l'anno 2020. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 59,7.

Articolo 5 del DL 149/2020 Cancellazione della seconda rata IMU

Gli effetti dell'inserimento dell'attività "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Calabria	0,2	0,0	0,2
Lombardia	1,4	0,3	1,1
Piemonte	0,6	0,1	0,5
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0
TOTALE	2,2	0,4	1,8

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Campania	11,2	1,2	10,0
Toscana	10,3	1,1	9,2
Bolzano	0,0	0,0	0,0
Abruzzo	3,4	0,7	2,7
TOTALE	24,9	3,0	21,9

In milioni di euro

Nel complesso l'esenzione della seconda rata dell'IMU prevista dall'articolo 5 del DL 149/2020 determina un onere pari a 27,1 milioni di euro.

Articolo 6 del DL 149/2020 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Sospensione II acconto 2020</u>
Campania	5,6
Toscana	6,5
Bolzano	3,0
Abruzzo	2,4
Umbria	0,7
Basilicata	0,5
Liguria	2,2
Emilia Romagna	5,2
Marche	1,6
Friuli	1,6
TOTALE	29,3

In milioni di euro



Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 29,3 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Articolo 7 del DL 149/2020 – Sospensione versamenti ritenute e Iva mese di novembre

Con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle zone rosse o arancione dalle ordinanze dell'11 novembre e del 13 novembre, prima della scadenza dei termini del versamento.

Gli effetti dell'inserimento delle regioni sono i seguenti:

	2020	2021
Ritenute	-81,4	81,4
Iva	-106,4	106,4
Addizionale regionale	-2,4	2,4
Addizionale comunale	-0,6	0,6
Totale	-190,8	190,8

Importi in milioni di euro

Articolo 11 del DL 149/2020 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Con riferimento alla sospensione dei contributi previdenziali si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle 'zone rosse' prima della scadenza dei termini del versamento e dunque limitatamente a Campania, Toscana e provincia autonoma di Bolzano.

<u>Regioni</u>	<u>Minori entrate contributive per il mese di novembre</u>
Campania	8,8
Toscana	13,9
Bolzano	3,1
Totale	25,8

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 11 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **25,8 milioni di euro per l'anno 2020**.

Articolo 13 comma 1 del DL 149/2020 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Onere per prestazione</u>	<u>Onere per copertura figurativa</u>	<u>Oneri sostituzione personale scuola</u>	<u>Totale</u>
Campania	2,8	1,9	0,26	4,96



Toscana	6,3	4,1	0,15	10,55
Provincia di Bolzano	0,8	0,5	-	1,3
Abruzzo	1,6	1,0	0,06	2,66
Totale	11,5	7,5	0,47	19,47

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 13 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **19,5 milioni di euro per l'anno 2020**. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro.

Articolo 14 del DL 149/2020 Bonus baby-sitting

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Onere</u>
Campania	1,3
Toscana	2,0
Provincia di Bolzano	0,2
Abruzzo	0,6
Totale	4,1

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 14 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **4,1 milioni di euro per l'anno 2020** in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Art. 2 (Misure urgenti di solidarietà alimentare)

La disposizione di cui al **comma 1** comporta un onere di **400 milioni di euro per l'anno 2020** in misura pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni, sulla base degli Allegati I e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Ai sensi del comma 2, i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari **400 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 3**, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto meramente finalizzato a consentire agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 sino al 31 dicembre 2020.

Art.3 (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19).

Si incrementa di **100 milioni per l'anno 2020** la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e si prevede che tali risorse siano destinate agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al predetto Commissario. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie).

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.



Comma 1. Si dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 8 del D.L. n. 149 del 2020 che prevede la possibilità di individuare, in via amministrativa, ulteriori codici ATECO rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le relative risorse sono utilizzate, ai sensi del successivo comma 3, lett. a), a parziale copertura degli oneri derivanti dal presente decreto-legge.

Comma 2. Si prevede un incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente a maggiori necessità di risorse per la concessione dell'APE sociale.

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri degli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del medesimo articolo 4, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minore ricorso a interventi di integrazione salariale;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, che presenta le necessarie disponibilità;

h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.

Il **comma 4** prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 e del presente decreto.

Con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge



legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di NadeF 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Il **comma 5** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5 (Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche)


Per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli. Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla proposta, non sono a priori quantificabili.

Al **comma 1** quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica. Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il successivo **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al **comma 1**.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

23/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020.

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »" con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020.

2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è integrato con la seguente riga:

47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.

Articolo 2.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Articolo 3.

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 8, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del presente articolo, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025 che aumentano,

ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.

4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre

2020, n.137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 e del presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 5.

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera *b*), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole « operata dall'ISTAT » sono aggiunte le seguenti: « , ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica ».

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

Elenco 1
(articolo 5, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa – GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni – Finnaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

€ 2,00